

AXA MPS Previdenza per Te

Fondo Pensione Aperto

Documento sul Regime Fiscale

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al fondo pensione aperto a contribuzione definita "AXA MPS Previdenza Per Te - Fondo pensione Aperto".

La società che istituisce il fondo pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° Gennaio 2007.

1. Premessa

Il trattamento fiscale della previdenza complementare ha subito ampie ed incisive modifiche a partire dal 1° gennaio 2007 con l'anticipo dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 252/2005 e con le ulteriori norme inserite al riguardo nella legge finanziaria¹.

2. Regime fiscale del Fondo

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, non sono soggetti ad IRPEF, IRES ed IRAP. Le ritenute operate nei loro confronti sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. I fondi pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e a versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list", sono computati nella base imponibile della suddetta imposta sostitutiva nella misura del 62,5%, al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva al 12,50% su detti proventi.

I fondi pensione possono destinare somme, fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Per "investimenti qualificati" si intendono le somme investite in:

- a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- b) in quote o azioni di Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);
- b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB);
- b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE. Ai sensi del comma 213 dell'art. 1 della legge 245/2018, sono Fondi per il Venture Capital gli Oicr che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI (cfr. raccomandazione 2003/361/CE) non quotate residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del lorofatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato o i PIR devono essere detenuti per almeno cinque anni.

I redditi derivanti dagli investimenti qualificati nonché dai piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale soggetto a tassazione non concorra a determinare il risultato netto maturato dal fondo pensione assoggettato all'imposta sostitutiva del 20%, sono operate le ordinarie ritenute a titolo di imposta. Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altri comparti di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

¹ Si fa riferimento, in particolare, ai commi 753, 764, 766 e 769 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

3. La deducibilità dei contributi versati

A partire dal 2007 i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare, si ritiene anche in modo congiunto, sono considerati deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di 5.164,57 euro. Ai fini del computo del menzionato limite si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 105, comma 1, del Tuir.

Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 252/2005, è stato introdotto, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, un regime di favore in quanto viene loro consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro per un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari e, comunque, per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

Per determinarne la deducibilità, i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari vanno assunti al lordo delle somme destinate, ai sensi dello statuto o del regolamento, alla copertura delle spese del fondo e delle prestazioni accessorie di invalidità e premorienza eventualmente previste, anche se tali importi non vanno ad incrementare la singola posizione previdenziale individuale.²

È onere dell'aderente comunicare i contributi non dedotti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione.

Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva i contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) anche se eccedenti i limiti di deducibilità sopra indicati. Tali contributi – per un importo massimo di € 3.000, aumentato a € 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016 – non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal fondo pensione.

3.1 Deducibilità da parte del datore di lavoro

L'intero importo dei contributi versati dal datore di lavoro è deducibile dal reddito di impresa come costo di lavoro dipendente.

Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al Tfr, destinate alla previdenza complementare, viene applicato solamente un contributo di solidarietà del 10%.

3.2 Deducibilità sui redditi da lavoro dipendente

La deducibilità dei contributi sui redditi da lavoro dipendente deve essere riconosciuta dal datore di lavoro, il quale è tenuto (in base all'art. 51, comma 2, lettera h) del Tuir) ad escludere direttamente dal reddito di lavoro dipendente gli oneri deducibili di cui all'art. 10 del Tuir, se direttamente trattenuti (ossia se il versamento delle somme è avvenuto per il suo tramite). Nel caso in cui l'importo complessivo dei contributi versati ecceda i limiti di deducibilità consentiti, il datore di lavoro deve tener conto dell'eccedenza, in sede di tassazione del reddito di lavoro dipendente, assoggettandola a ritenuta.

3.3 Contributi versati per le persone a carico

Per i contributi versati per le persone a carico (coniuge, figli), spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalla persone stesse, fermo restando, in ogni caso, l'importo complessivamente stabilito di 5.164,57 euro.

Nel caso di persone a carico di più soggetti, l'onere sostenuto per persone fiscalmente a carico viene ripartito in parti uguali o nella proporzione in cui è stato effettivamente sostenuto.

3.4 Contributi versati per reintegrare le anticipazioni

Le somme versate dall'iscritto per reintegrare la propria posizione individuale, nel caso abbia usufruito delle anticipazioni consentite per talune situazioni espressamente previste, concorrono a formare l'importo annuo dei contributi complessivamente deducibili, secondo il limite assoluto, già evidenziato in precedenza.

4. Prestazioni

4.1 Prestazioni periodiche

Per le prestazioni in forma di rendita, la nuova disciplina prevede che esse sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (premi non dedotti dal reddito e rendimenti finanziari). Sono altresì soggetti a tassazione, se determinabili, i rendimenti finanziari conseguiti successivamente alla maturazione del diritto di percezione della prestazione pensionistica in forma periodica³ ai quali si applica un'imposta sostitutiva con l'aliquota ricompresa tra il 12,50% e il 26%. Con riguardo proprio a tali rendimenti, il decreto legislativo n. 168/2001⁴ aveva precisato che essi sono costituiti dalla differenza fra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.

In tal modo la prestazione pensionistica risulta soggetta ad un trattamento differenziato con riguardo:

- ai contributi non dedotti che vengono sempre esclusi dalla base imponibile;

² Cfr. la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 20 marzo 2001, cap. I, par. 2.3.

³ Di cui alla lett. g-quinquies), del comma 1, dell'art. 44 del Tuir. Trattasi, come dispone la citata norma, dei "redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 50 del Tuir erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale".

⁴ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2001.

- ai contributi dedotti sui quali viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; analogo trattamento viene riservato anche alla quota di Tfr devoluto alla previdenza complementare;
- ai rendimenti finanziari già assoggettati, nella fase di accumulo, ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20% o, comunque, già assoggettati a ritenuta alla fonte o altra imposta sostitutiva o esenti da imposta (vedi art. 2);
- ai rendimenti finanziari che maturano dopo l'accensione della rendita pensionistica da assoggettare anch'essi, se determinabili, ad imposta sostitutiva ma con l'aliquota ricompresa tra il 12,50% e il 26%.

4.2 Prestazioni in capitale

Le prestazioni in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (premi non dedotti e rendimenti finanziari). Su tale ammontare viene operata, dalla forma pensionistica cui risulta iscritto il lavoratore, una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

4.3 Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

La parte imponibile della RITA è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%). L'aderente ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di RITA è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del fondo.

4.4 Il riscatto parziale o totale

Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale, relative alle fattispecie previste dai commi 2 e 3 dell'art. 14 del d.lgs. n. 252/2005, viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La ritenuta si applica sull'imponibile calcolato con le stesse modalità previste per le prestazioni erogate in forma di capitale.

Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità previste per le prestazioni erogate in forma di capitale.

4.5 Le anticipazioni

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere anticipazioni sulla posizione individuale nei seguenti casi:

- 1) in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. In tal caso sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, viene applicata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- 2) dopo otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli o per la realizzazione di interventi sulla prima casa di abitazione: sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%;
- 3) dopo otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% per ulteriori esigenze degli aderenti: sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

Nei vari casi le ritenute vengono effettuate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

Le somme anticipate possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle eventuali somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito di imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

4.6 Somme corrisposte agli aventi diritto e agli eredi

In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione dell'aderente rimane acquisita al Fondo.

Sulle somme percepite, viene operata una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La ritenuta si applica sull'imponibile calcolato con le stesse modalità previste per le prestazioni erogate in forma di capitale.

5. Operazioni di trasferimento

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal d.lgs. n. 252/2005. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

6. Misure compensative per le imprese

Per le imprese, in contropartita al conferimento del Tfr alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del Tfr, sono state previste le seguenti misure compensative:

- dal reddito di impresa viene considerato deducibile un importo pari al 4% - importo elevato al 6% per le imprese con meno di 50 addetti - del complessivo ammontare di Tfr annualmente conferito⁵;
- il datore di lavoro viene esonerato dal versamento del contributo destinato a finanziare il fondo di garanzia per il pagamento del Tfr, nella stessa percentuale di Tfr maturando complessivamente conferito;
- è prevista una riduzione, a partire dal 2008, del costo del lavoro attraverso un contenimento degli oneri impropri, sempre correlata al flusso di Tfr maturando conferito⁶.

7. Soggetti già iscritti alla previdenza complementare

La nuova disciplina sulla deducibilità dei premi e contributi versati e sul regime di tassazione delle prestazioni si applica anche ai soggetti che risultino iscritti, alla data del 1° gennaio 2007, a forme pensionistiche complementari. Per tali soggetti, inoltre, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del Tuir⁷. Infatti per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto al 1° gennaio 2007, ai sensi della menzionata disposizione del Tuir, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute non si dà luogo all'attività di riliquidazione prevista da tale norma.

Ai lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e che risultino iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari istituite alla data del 15 novembre 1992, dal 1° gennaio 2007 si applicano sulle contribuzioni versate le stesse disposizioni vigenti per i nuovi iscritti, mentre ai montanti delle prestazioni accumulate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente a tale data. Per i montanti delle prestazioni accumulate a decorrere dal 1° gennaio 2007, il soggetto interessato può optare per l'applicazione del nuovo regime, ferma restando la possibilità di richiedere, sul montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007, la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006.

Roma, maggio 2021

⁵ La norma si applica previa verifica della compatibilità con la normativa comunitaria in materia.

⁶ Nei limiti e secondo quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legge n. 203/2005, conv., con modifiche, dalla legge n. 248/2005, come modificato dal comma 766 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

⁷ Secondo cui 'gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti'.